

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, CAPONI, MICELE, MACONI,
GAMBINI, PAPPALARDO, CAZZARO, LARIZZA, PALUMBO
e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1997

Esercizio dell’attività mineraria e tutela
delle risorse ambientali

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della tutela dell'ambiente nelle aree interessate dalle attività minerarie assume un notevole rilievo per effetto del forte sviluppo che ha caratterizzato negli ultimi anni il comparto dei minerali industriali.

L'estrazione di tali minerali, anche per lo scarso valore aggiunto che il prodotto presenta, avviene infatti in prevalenza attraverso scavi a cielo aperto che determinano un maggior impatto sull'ambiente rispetto alle coltivazioni in sotterraneo che hanno caratterizzato il tradizionale e ormai dismesso comparto dei minerali metalliferi.

Sorge, quindi, l'esigenza di una regolamentazione che renda compatibile l'interesse delle produzioni minerarie con la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

La legge fondamentale che ancora oggi disciplina la ricerca e la coltivazione delle miniere è il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, il quale, tuttavia, prende in considerazione soltanto l'interesse produttivo, mentre non prevede alcun provvedimento autorizzatorio che valuti gli altri interessi, pur presenti, relativi alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del paesaggio, nonchè alla compatibilità dell'attività estrattiva con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica. In particolare, per l'ipotesi di cessazione della concessione di coltivazione per rinuncia vengono prescritti a carico del concessionario esclusivamente provvedimenti di messa in sicurezza dei lavori minerari dismessi e di conservazione della miniera (articolo 38).

Si deve poi, rilevare che sia il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di polizia mineraria, così come il recente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,

n. 382, che ha disciplinato i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e locale, non contengono alcun vincolo a carico del titolare del provvedimento concessorio in tema di ripristino ambientale.

Soltanto la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante nuove norme per l'attuazione della politica mineraria, con le disposizioni previste dall'articolo 9 relative alla tutela dell'ambiente, ha affrontato il problema di cui trattasi stabilendo che «al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi dei contributi ». Tale norma, tuttavia, in quanto sprovvista delle necessarie prescrizioni e delle relative sanzioni a carico dei concessionari, non sembra rivestire un carattere cogente, bensì in linea con il contenuto dell'intera legge un carattere di indirizzo programmatico e di promozione del riassetto ambientale attraverso la possibilità di concessione di contributi sul costo complessivo dei progetti di ripristino.

Si pone, pertanto, la necessità della emanazione di un provvedimento di legge che assicuri, attraverso vincoli non trasgredibili, l'effettiva tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali, con riguardo all'attività estrattiva dei minerali di prima categoria, in linea con quanto è stato già fatto dalle singole regioni per quanto riguarda l'estrazione dei materiali di seconda categoria, più comunemente conosciuti come materiali di cava.

Con il presente disegno di legge, oltre a normare il rilascio di nuovi permessi di ri-

cerca e di concessioni minerarie, si intende risanare anche le situazioni relative ai permessi e alle concessioni già esistenti, anche attraverso la concessione, ai titolari dei permessi e delle concessioni, di contributi a fondo perduto per il ripristino ambientale delle aree interessate dai lavori minerari eseguiti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Relativamente alle attività minerarie cessate i cui titolari hanno già presentato istanza di rinuncia alla data di entrata in vigore della presente legge, viene evidenziata la necessità per lo Stato di provvedere al ripri-

stino ambientale delle aree minerarie dismesse nelle quali la passata attività mineraria, a volte sviluppatasi nell'arco di alcuni secoli, ha lasciato un forte stato di degrado dell'ambiente.

Il recupero ambientale delle aree minerarie dismesse è infatti, specie nei vecchi distretti minerari italiani, il presupposto essenziale, assieme al recupero e alla valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale mineraria ivi presente, per creare le condizioni favorevoli per far nascere un nuovo tessuto economico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la compatibilità dell'attività mineraria con la salvaguardia e la protezione delle risorse ambientali e paesaggistiche, i titolari di permessi di ricerca e di concessione per la coltivazione dei minerali di prima categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, devono provvedere al ripristino ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca e di coltivazione.

Art. 2.

1. Chiunque intenda ottenere un permesso di ricerca o una concessione per la coltivazione dei minerali di cui all'articolo 1 è tenuto a presentare, oltre alla documentazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, una relazione di impatto ambientale corredata da un progetto di ripristino ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione.

2. Nel progetto di cui al comma 1 sono indicate le opere di ripristino da eseguire nel corso e al termine dei lavori di ricerca e di coltivazione con l'indicazione dell'utilizzazione finale dell'area, della spesa presunta per la realizzazione delle opere e del relativo impegno finanziario.

Art. 3.

1. A garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino, chiunque intenda ottenere un permesso di ricerca o una concessione per la coltivazione dei minerali è tenuto a pre-

stare in favore dell'Amministrazione pubblica competente una polizza fideiussoria rilasciata da una banca o da una primaria compagnia assicurativa di importo pari all'impegno finanziario necessario alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Nei confronti dei titolari di permessi di ricerca e di concessione per la coltivazione dei minerali che non eseguano le opere di ripristino ambientale nei tempi e con le modalità previste nel progetto di cui all'articolo 2, è emesso un provvedimento di revoca del permesso e della concessione mineraria contestualmente all'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 3.

2. L'Amministrazione pubblica competente provvede a far eseguire le opere di ripristino ambientale, con l'impiego delle risorse finanziarie derivanti dalla escussione delle garanzie fideiussorie di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni minerarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare, entro novanta giorni dalla suddetta data, un progetto indicante le opere di ripristino ambientale da eseguire. In caso di ritardata presentazione di tale progetto l'Amministrazione pubblica competente provvede a revocare il permesso di ricerca o la concessione mineraria.

2. Contestualmente alla presentazione del progetto di cui al comma 1, i titolari di permessi di ricerca o di concessioni minerarie sono tenuti a prestare polizza fideiussoria come previsto all'articolo 3. La mancata esecuzione delle opere di ripristino ambientale comporta nei confronti dei titolari l'applicazione delle sanzioni già previste nell'articolo 4.

Art. 6.

1. Ai titolari di permessi di ricerca o concessioni minerarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano proseguire nell'attività di ricerca o di coltivazione possono essere concessi contributi a fondo perduto nella misura del 50 per cento del costo delle opere di ripristino ambientale relative ai lavori di ricerca e di coltivazione mineraria eseguiti in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per favorire il recupero ambientale e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente nelle aree minerarie dismesse, sono concessi agli enti locali e agli enti pubblici interessati, di concerto con la regione competente, contributi a fondo perduto per l'esecuzione delle relative opere sulla base di specifici progetti che devono essere approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 6, valutato complessivamente in lire 15 miliardi per gli anni 1998-2000, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni, si provvede:

a) quanto a lire 5 miliardi per il 1998 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e successive modificazioni, relativa all'unità previsionale di base 5.2.1.1. dello stato di previsione per il 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante parziale

utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 6, valutato complessivamente in lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1998-2000, si provvede, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 7.2.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

